

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2022

453/2022/R/EEL

INTEGRAZIONI ALLA METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL PREZZO DI ESERCIZIO DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 363/2019/R/EEL E 399/2021/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1220^a riunione del 27 settembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2019, 363/2019/R/eel e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 363/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2021, 399/2021/R/eel e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 399/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARG/elt 98/11 stabilisce che l’Autorità definisca e pubblichi i parametri economici propedeutici allo svolgimento delle procedure concorsuali del mercato della capacità (di seguito: parametri economici), tra cui la metodologia e i parametri tecnico-economici per la determinazione del prezzo di esercizio di cui all’articolo 9 (di seguito: prezzo di esercizio);
- con riferimento alla metodologia di determinazione del prezzo di esercizio, la deliberazione ARG/elt 98/11 prevede, tra l’altro, che l’Autorità possa modificare la metodologia di calcolo del prezzo di esercizio, a valere sui periodi successivi al momento in cui la medesima modifica diviene efficace, vincolandosi al rispetto dei seguenti principi:
 - con riferimento ai periodi di consegna oggetto di procedura concorsuale svolta anteriormente al momento di adozione del provvedimento di modifica, il prezzo di esercizio rimane rappresentativo del costo variabile standard della tecnologia di produzione che, sino ad allora, è stata individuata quale tecnologia di punta e non sono di norma modificati il consumo specifico standard, lo standard di emissione e la componente standard di smaltimento;
 - eventuali modifiche che attengano alla tecnologia di punta da considerare ai fini del prezzo di esercizio sono applicate con riferimento a periodi di consegna per i quali non risulti capacità impegnata;
- con la deliberazione 363/2019/R/eel, l’Autorità ha stabilito i parametri economici per le aste di capacità aventi ad oggetto i periodi di consegna 2022 e 2023;
- nel mese di novembre 2019 si sono tenute la prima e la seconda asta del mercato della capacità con periodi di consegna rispettivamente 2022 e 2023;
- con la deliberazione 399/2021/R/eel, l’Autorità ha definito i parametri economici per le procedure concorsuali relative ai periodi di consegna 2024 e 2025;
- nel mese di febbraio 2022 si è svolta la terza asta del mercato della capacità, avente ad oggetto il periodo di consegna 2024;
- il comma 3.1 della deliberazione 363/2019/R/eel e il comma 3.1 della deliberazione 399/2021/R/eel stabiliscono che il prezzo di esercizio sia pari al costo variabile standard di un’ipotetica unità di produzione di tipo turbogas a ciclo aperto alimentata a gas naturale (se non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alle deliberazioni 363/2019/R/eel e 399/2021/R/eel);
- il comma 3.3 prevede che la componente gas naturale del costo variabile standard di cui al comma 3.1 dipenda, tra l’altro, dal valore standard del gas naturale, inclusivo di materia prima, logistica internazionale e logistica nazionale (di seguito: valore standard del gas naturale);
- secondo il comma 3.4, il valore standard del gas naturale è pari al valore, espresso in euro/Smc, della somma di un insieme di componenti, tra cui una somma algebrica che include, con il segno negativo, l’elemento QT_{PSV} di cui al comma 6.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, come eventualmente in seguito modificata e integrata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 374/2022/R/gas, l’Autorità ha definito una nuova modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a decorrere dal giorno 1 ottobre 2022, modificando e integrando la deliberazione ARG/gas 64/09; in particolare, per quanto attiene alla componente di cui all’articolo 6 della deliberazione ARG/gas 64/09 ($C_{MEM,t}$), le modifiche apportate dalla deliberazione 374/2022/R/gas prevedono una metodologia di determinazione della componente che, a differenza della vigente impostazione, non richiede la definizione esplicita dell’elemento QT_{PSV} , vale a dire dell’elemento che, all’interno della componente, è rappresentativo della quota di logistica nazionale del gas naturale sino al PSV.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente adattare la metodologia di determinazione del prezzo di esercizio di cui all’articolo 3 delle deliberazioni 363/2019/R/eel e 399/2021/R/eel, al fine di tenere conto del fatto che, ai sensi della deliberazione 374/2022/R/gas, l’elemento QT_{PSV} sarà espunto dalla deliberazione ARG/gas 64/09 con riferimento al periodo decorrente dal giorno 1 ottobre 2022.
- sia opportuno:
 - integrare le deliberazioni 363/2019/R/eel e 399/2021/R/eel in merito al prezzo di esercizio, stabilendo che, a decorrere dal giorno 1 ottobre 2022, l’elemento QT_{PSV} sia pari all’ultimo valore assunto dallo stesso in relazione al periodo sino al giorno 30 settembre 2022;
 - assicurare la partecipazione dei soggetti interessati nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A nei casi di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza, fissando, ai sensi del comma 5.2 della citata deliberazione, un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento

DELIBERA

1. di integrare la deliberazione 363/2019/R/eel nei termini seguenti:
 - al comma 3.4, alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole:
“a decorrere dal giorno 1 ottobre 2022, il citato elemento QT_{PSV} è pari all’ultimo valore assunto dallo stesso sino al giorno 30 settembre 2022.”;
2. di integrare la deliberazione 399/2021/R/eel nei termini seguenti:
 - al comma 3.4, alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole:
“a decorrere dal giorno 1 ottobre 2022, il citato elemento QT_{PSV} è pari all’ultimo valore assunto dallo stesso sino al giorno 30 settembre 2022.”;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A.;

4. di stabilire, per le ragioni esplicitate in premessa, che i soggetti interessati possano far pervenire all’Autorità, per iscritto all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, le proprie osservazioni e proposte in merito alle disposizioni del presente provvedimento, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
5. di pubblicare il presente provvedimento e le deliberazioni 363/2019/R/eel e 399/2021/R/eel, come risultanti dalle integrazioni indicate ai precedenti punti, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

27 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini